

GIUSTIZIA ■ Dal 9 marzo in vigore le nuove norme sull'impugnazione delle sentenze di assoluzione

Inappellabilità retroattiva

Gli appelli potranno essere convertiti in ricorsi in Cassazione - Polemica tra Marvulli e i penalisti

ROMA ■ La nuova disciplina dell'inappellabilità sarà operativa dal 9 marzo. La legge Pecorella, approvata tra le contestazioni dopo il rinvio alle Camere deciso dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 44 del 22 febbraio ed è la n. 46 con la data del 20 febbraio. La data di entrata in vigore rappresenta un punto di riferimento essenziale visto che la nuova disciplina, che stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento con qualsiasi formula siano state pronunciate, è retroattiva e si applica a tutti i procedimenti in corso. Con effetti immediati.

Innanzitutto l'appello proposto dal pubblico ministero o dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento prima del 9 marzo verrà dichiarato inammissibile, ma, entro i successivi 45 giorni (a partire dalla notifica del provvedimento di inammissibilità) l'appello potrà essere convertito in ricorso in Cassazione. La stessa disposizione si applicherà anche nei casi in cui sia stata annullata dalla Cassazione una sentenza di condanna in appello e che abbia riformato un'assoluzione in primo grado.

Inoltre, entro l'8 aprile, potranno essere integrati i motivi dei ricorsi già pendenti in Cassazione. Per effetto della legge, infatti, a essere rivisti e ampliati sono anche i motivi

per i quali può essere chiamata in causa la Suprema corte. Il ricorso potrà così essere presentato anche:

- in caso di mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale;
- nel caso di assenza, contraddittoria o evidente illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato oppure da altri atti del processo indicati espressamente tra i motivi di impugnazione.

Quest'ultima previsione, secondo gli stessi vertici della Cassazione, è destinata a snaturare caratteristiche e ruolo della Suprema corte, attribuendole sempre più il peso del giudizio di merito.

E la Cassazione emerge in primo piano anche in un'altra circostanza che già ha suscitato le perplessità di alcuni osservatori. La legge, infatti, obbliga il pubblico ministero, al termine delle indagini, a disporre l'archiviazione quando la Suprema corte si è pronunciata sull'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano l'applicazione di una misura di custodia cautelare e, in seguito, non sono stati acquisiti nuovi elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

Infine, oltre all'inserimento nel Codice di procedura penale del «ragionevole dubbio» da superare perché possa essere pronunciata la sentenza di condanna e a un'attenuazione degli effetti per la parte civile (che altrimenti sarebbe rimasta troppo penalizzata per effetto della previsione di generale inappellabilità delle assoluzioni), la legge prende in esplicita considerazione il caso della sentenza di non luogo

procedere e prevede che possa essere proposto il ricorso in Cassazione da parte dei rappresentanti della pubblica accusa e dall'imputato; per quest'ultimo, però, solo a patto che la sentenza non abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Se lo scontro parlamentare ormai si è esaurito con l'approvazione di una versione della legge non molto distante da quella censurata da Ciampi, la pubblicazione in «Gazzetta» è destinata a riaccendere le polemiche tra giudici e avvocati. E le avvisaglie ci sono già tutte. Il Primo presidente della Cassazione, Nicola Marvulli, dopo avere ricordato il rischio prescrizione che si abatterà sui processi in corso davanti alle sezioni della Suprema corte, aveva preannunciato l'intenzione di investire le Sezioni unite penali del nodo dell'ampliamento dei casi di ricorso in Cassazione. Ieri, a stretto giro di posta, è arrivata la replica dell'Unione delle camere penali che esprimono «sconcerto e la più ferma protesta di fronte al pubblico preannuncio da parte dei più alti vertici della magistratura di legittimità, di una corsa ai ripari nei confronti della legge che riforma i casi di ricorso per Cassazione e il potere di impugnazione del Pm, e finanche di una deliberata forzatura dei poteri di indirizzo delle Sezioni unite».

GIOVANNI NEGRI

Le parti potranno integrare i motivi

giustificano l'applicazione di una misura di custodia cautelare e, in seguito, non sono stati acquisiti nuovi elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

Da ultimo, la questione-tariffe all'esame della Corte di giustizia. Gli avvocati hanno accolto con sollievo il principio di continuità rispetto alla sentenza Arduino, principio affermato nelle conclusioni dell'avvocato generale. Le tariffe per l'attività giudiziale, dunque, sarebbero lecite in quanto adottate tenendo conto dell'interesse generale. Tuttavia, Alpa contesta le altre due affermazioni dell'avvocato generale: l'estraneità della sentenza Arduino rispetto alle tariffe stragiudiziali e la lesione alla libertà di stabilimento. L'attività stragiudiziale, per Alpa, non è separabile da quella di difesa, in quanto molto spesso ne costituisce la preparazione. Quanto alla libera circolazione, Alpa ha ricordato il vincolo, per gli avvocati Ue in Italia, del rispetto della deontologia. Così che tutti, anche chi si stabilisce nel nostro Paese, operano in condizioni di parità.

Alpa difende le tariffe forensi

ROMA ■ Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense, nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso i Cnf, non si è sottratto — davanti al ministro della Giustizia, Roberto Castelli e alle più alte magistrature — ai temi più scottanti per l'avvocatura. Dalla crisi della giustizia all'assetto della professione, soprattutto alla luce della disciplina comunitaria.

Per il presidente Cnf nessun ostacolo alla libera circolazione

Rispetto al primo punto, Alpa non ha mancato di sottolineare la moltiplicazione dei riti processuali: dal debutto, il 1° marzo, della nuova procedura civile, che comprende anche il ricorso in Cassazione, alle esecuzioni; dall'arbitrato all'applicazione del rito del lavoro per le con-

troverse civili concernenti morte o lesioni in seguito a incidenti stradali. Contro la crisi della giustizia, Alpa ha citato il possibile effetto di contenimento derivante dalle tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Adr).

Riguardo alle questioni di "inquadramento" dell'avvocatura, Alpa ha salutato con favore l'esclusione dei servizi legali dalla cosiddetta direttiva Bolkestein e ha polemizzato contro un'idea di concorrenza che funzionerebbe — nel mondo professionale — da sé, «senza controlli, senza adempimenti, senza organizzazioni interne ai singoli settori». D'altro canto, il riconoscimento della specificità della professione forense è stato sancito dalle direttive europee: la 77/249/Cee, la 98/5/Ce e, da ultimo, la 2005/36/C: questo "status" — secondo Alpa — deve trovare una disciplina organica per la categoria, «autonoma rispetto al disegno di riforma complessivo di

tutte le professioni». Da ultimo, la questione-tariffe all'esame della Corte di giustizia. Gli avvocati hanno accolto con sollievo il principio di continuità rispetto alla sentenza Arduino, principio affermato nelle conclusioni dell'avvocato generale. Le tariffe per l'attività giudiziale, dunque, sarebbero lecite in quanto adottate tenendo conto dell'interesse generale. Tuttavia, Alpa contesta le altre due affermazioni dell'avvocato generale: l'estraneità della sentenza Arduino rispetto alle tariffe stragiudiziali e la lesione alla libertà di stabilimento. L'attività stragiudiziale, per Alpa, non è separabile da quella di difesa, in quanto molto spesso ne costituisce la preparazione. Quanto alla libera circolazione, Alpa ha ricordato il vincolo, per gli avvocati Ue in Italia, del rispetto della deontologia. Così che tutti, anche chi si stabilisce nel nostro Paese, operano in condizioni di parità.

Il vertice nazionale sull'istituto anglosassone

I notai ammettono il trust interno

Il trust interno «è valido e non è affetto da alcun profilo di nullità che non derivi dal diritto straniero o dalla sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico. Lo sancisce uno studio del Consiglio nazionale del notariato, divulgato ieri nella intranet di categoria.

Il trust interno è l'attribuzione dal disponente italiano (settlor) a un trustee, pure italiano, di un certo diritto su beni in Italia, perché il trustee ne faccia uso a favore di determinati soggetti, che ne sono i beneficiari finali. Mentre la maggioranza degli studiosi e della giurisprudenza ha ritenuto la sua ammissibilità, esiste una piccola ma autorevole area di letteratura (che ha avuto anche riscontro nelle pronunce di qualche giudice) che lo ha considerato inammissibile.

Possibili problemi di coordinamento con il nuovo Codice civile

In questo quadro, il "via libera" che arriva dai notai è di particolare rilievo: quando un'attività giuridica ha il crisma notarile, ne dovrebbe essere assicurata la massima stabilità, dato il ruolo dei notai, garanti della legittimità degli strumenti giuridici in cui essi intervengono come pubblici ufficiali roganti o autenticanti. Questo vale non solo per le pesanti sanzioni che al notaio derivano nel caso di attività giuridica contraria alla legge, ma anche per la funzione "antiprocedurale" che il notaio svolge.

Il documento che sdogana il trust esce dopo un dibattito interno lungo e anche un po' contrastato, perché caratterizzato da approfondite riflessioni sia in punto di diritto che di tipica cautela notarile. E ammonisce i notai a un'estrema cautela e a una rigorosa formazione.

L'utilizzo del trust è complicato: poiché bisogna riferirsi a una legge straniera, ne occorre una minuta conoscenza. Tra-

tandosi per lo più di leggi operanti in sistemi di common law, non solo è necessario dominare, oltre che la legge, la casistica giurisprudenziale (che, negli ordinamenti anglosassoni, è fonte di diritto), ma è fondamentale anche possedere lo spirito in cui quelle legislazioni e quelle decisioni giudiziali si producono.

Lo studio del notariato esce in singolare coincidenza con l'approvazione, da parte del Parlamento, del nuovo articolo 2645-ter del Codice civile in tema di vincoli di destinazione: ogni volta che ci sia un interesse «meritevole di tutela», dice la norma, è possibile che, mediante un atto pubblico, inserito nei registri di pubblicità, determinati beni siano isolati dal patrimonio generale del soggetto che ne è il titolare per formare un patrimonio destinato a perseguire particolari finalità.

Che relazione c'è tra questa nuova disciplina e il trust? L'introduzione di questa normativa rappresenta un ulteriore tassello per affermare la legittimità del trust interno, che consiste appunto nell'isolare un bene nel patrimonio del trustee per sottrarlo alle sorti del patrimonio generale del settlor stesso e destinarlo alle finalità che il settlor ha indicato nell'atto istitutivo. Comunque, il vincolo di destinazione previsto dal nuovo articolo 2645-ter non coincide esattamente con il trust: a parte il caso del trust "autodichiarato" (dove cioè il disponente si fa trustee di se stesso, sempre che se ne ritenga, come pare, l'ammissibilità) nel trust c'è normalmente un'attività traslativa dal disponente al trustee con la costituzione del vincolo nel patrimonio del trustee. In base all'articolo 2645-ter non c'è invece, anche se non la si può escludere a priori, alcuna attività traslativa. Il vincolo di destinazione viene formato quindi nel patrimonio di colui che vuole destinare una determinata porzione a un fine meritevole di tutela. In questo modo da oggi si dovrebbero avere a disposizione due vie per chi vuole destinare a un fine un certo bene.

ANGELO BUSANI

LETTERA

La corretta rilevazione dell'attività parlamentare

Sono rimasto molto dispiaciuto nel leggere quella serie di «0» che, nell'inserito de «Il Sole-24 Ore» di lunedì 20 febbraio riassume in maniera assolutamente non veritiera la mia attività parlamentare in quest'ultima legislatura. In una telefonata subito dopo la lettura, mi è stato gentilmente precisato che quello «0» era una sorta di calcolo, comune a tutti i componenti del Governo. Ma il dubbio mi è rimasto e mi chiedo come sia possibile non riportare, agli occhi dell'opinione pubblica, quella che dovrebbe essere l'attività preponderante di un sottosegretario, soprattutto con delega all'informazione, comunicazione ed editoria: ovvero rappresentare la linea del Governo in Parlamento e discuterla e approfondirla con deputati e senatori sul tema quanto mai delicato della diffusione della cultura e delle idee.

Ecco perché mi sono permesso di inviare il bilancio ufficiale, preso dalla banca dati della Camera, dei miei interventi sui diversi progetti di legge in assemblea, nelle Commissioni giustizia, cultura, trasporti e telecomunicazioni, sia in sede referente sia consultiva, al pari dell'attività non strettamente legislativa, dalle varie audizioni alle indagini conoscitive, fino alle proposte di legge presentate come cofirmatario. Tutto questo non per puntiglio, ma perché sono convinto che l'attività parlamentare su temi importanti come gli aiuti all'editoria o la depenalizzazione dei reati di opinione a mezzo stampa, anche se quest'ultima purtroppo non è riuscita ad arrivare sino in fondo al Senato, resta fondamentale per un sottosegretario.

On. Paolo Bonaiuti
Sottosegretario di Stato
alla presidenza del Consiglio

I dati statistici pubblicati sul Sole 24 Ore del lunedì del 20 febbraio non sono altro — come indicato nell'introduzione e nelle tabelle — che l'elaborazione di quanto comunicato dal Servizio statistico del Senato e della Camera. La rilevazione delle presenze si limita alle votazioni elettroniche (problema ugualmente segnalato dal Sole-24 Ore) e quindi non tiene in adeguata considerazione buona parte del lavoro parlamentare e di quello istituzionale. Che infatti, come sottolineato dal sottosegretario Bonaiuti, ha impegnato i rappresentanti del Governo nelle sedute di commissione e negli interventi in aula diversi dal voto. Dalla documentazione allegata alla lettera, per il sottosegretario Bonaiuti risultano 5 interventi su progetti di legge in assemblea, 15 interventi in commissione, 4 per indagini conoscitive, e 5 proposte di legge presentate come cofirmatario.

RISARCIMENTI DA INCIDENTE

Rito civile al via con dubbi

Docenti e giudici di pace sono perplessi sull'applicazione del rito del lavoro alle cause per risarcimento danni da incidente stradale. Edoardo Ricci, docente di procedura civile alla Statale di Milano (in un'intervista dedicata alle novità del processo civile visibile sul sito www.ilssole24ore.com, tra i materiali multimediali della «Guida del professionista») segnala come sia «tutto da verificare» l'effetto accelerato-

che, peraltro, non sono ancora entrate in vigore. L'Unione nazionale dei giudici di pace attacca e mette nel mirino una riforma che «pregiudica gravemente gli interessi dei danneggiati di lesioni minori, ampliando considerevolmente i tempi della Giustizia». L'Unione ricorda che i processi per risarcimento danni di competenza dei giudici di pace rappresentano circa l'85% del complessivo contenzioso e che, nel 2003 sono stati in tutto 279.232 e sono stati esauriti mediamente in un anno. Per effetto della nuova legge, invece, si avrebbe l'effetto paradossale per cui a diminuire sarebbero i tempi dei processi che riguardano i più consistenti risarcimenti per morte o lesioni gravi, ma si aggraverebbero e non di poco, i tempi del maggiore numero dei processi minori. E questo a non volere tenere conto degli effetti collaterali

per cui i giudici del lavoro dovrebbero fronteggiare una mole di contenzioso difficilmente gestibile. Nel dettaglio emergono poi altri punti critici, evidenziati anche nella «Guida del professionista» oggi abbinata al Sole-24 Ore (a pagina 13). A partire dall'obbligo di tentare comunque la conciliazione tra le parti per finire all'effetto, per esempio, delle perizie che nelle cause per incidente stradale hanno spesso un ruolo decisivo.

OGGI La Guida alle novità



Con «Il Sole-24 Ore» di oggi (alle pagine da 13 a 16), la prima parte della «Guida del professionista» al nuovo processo civile. Dopo l'analisi e il commento dell'affido condiviso (sul Sole del 16 e del 20 febbraio), è infatti la volta della riforma del rito civile. Il riordino entrerà in vigore dal 1° marzo e investe la fase introduttiva del processo, lo svolgimento del giudizio, le esecuzioni mobiliari e immobiliari. Cambia, inoltre, il rito in Cassazione

rio su questo genere di processi che il legislatore si proponeva. Per Ricci, che pure dichiara di avere una certa «curiosità per questa innovazione, la riduzione dei tempi non è affatto automatica anche perché molte delle cause in questione erano di competenza dei giudici di pace con un rito già di fatto più breve di quello ordinario di cognizione».

Gli stessi giudici di pace sono scesi sul sentiero di guerra per contestare le norme



JAGUAR DIESEL



JAGUAR S-TYPE 2.7 DIESEL TWIN TURBO

Consumi da 6,8 a 7,8 l/100 km (ciclo misto). Emissioni CO₂ da 179 a 208 g/km

Jaguar consiglia **PIRELLI** **Castrol**